

ALLEGATO 1

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173 recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei Piani e sulla Conferenza di Pianificazione";
- la deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484 recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione";
- i Decreti Legislativi 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" che stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale;
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" che disciplina le funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali in materia di commercio in sede fissa;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14";

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1410 del 29 febbraio 2000, con oggetto "Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. B, della L.R. 5 luglio 1999, n. 14";
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Ravenna approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 28 febbraio 2006;
- il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), il Piano Regionale Integrato Trasporti (PRIT98), il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;

Premesso:

- che la Provincia di Ravenna, con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 292 dell'11 giugno 2008, ha approvato i documenti pianificatori denominati:
 - Quadro conoscitivo;
 - Documento Preliminare;
 - Metodologia per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Documento Preliminare;
- che il Presidente della Provincia di Ravenna ha convocato la Conferenza di Pianificazione, i cui lavori si sono svolti dal 4/7/2008 all'11/11/2008 chiamando a parteciparvi gli enti previsti dall'art. 27, comma 2, della L.R. 20/2000 per acquisire sui documenti richiamati al precedente alinea valutazioni e proposte;
- che la Conferenza di pianificazione ha effettuato la concertazione anche con le associazioni socio-economiche, così come previsto dall'art. 14, comma 4 della L.R. 20/2000;
- che, nella seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione tenutasi in data 11 novembre 2008, la Regione Emilia-Romagna ha depositato formalmente il proprio parere sui documenti di pianificazione presentati, espresso con deliberazione della Giunta regionale n. 1852 del 10 novembre 2008;

Premesso inoltre:

- in data 24 giugno 2009 il Presidente della Regione Emilia-Romagna e il Presidente della Provincia di Ravenna hanno sottoscritto l'Accordo di pianificazione per la predisposizione della "Variante normativa al PTCP della Provincia di Ravenna in materia di commercio al dettaglio; definizione del range di variazione per le grandi strutture di vendita e prescrizioni, direttive e indirizzi per la pianificazione commerciale comunale";
- che l'accordo di pianificazione comporta il rispetto di quanto indicato al punto 4.3 "Accordo di pianificazione" dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 173/2001 e in particolare la possibilità di autoapprovare il piano, prescindendo dall'intesa regionale e la riduzione da 120 a 60 giorni del termine entro il quale la Regione può esprimere riserve sul piano adottato;

Preso atto:

- che la Provincia di Ravenna, con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 72 del 7 luglio 2009 e n. 82 del 28 luglio 2009, ha adottato, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la Variante al proprio PTCP in materia di commercio al dettaglio, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione-Variante normativa al PTCP, art. 8.6, in materia di commercio al dettaglio, pianificazione operativa delle grandi strutture di vendita (delibera di Consiglio Regionale n. 1410 del 29/02/2000) e prescrizioni, direttive ed indirizzi per la pianificazione commerciale comunale;
 - Variante normativa al PTCP, art. 8.6, in materia di commercio al dettaglio, e allegate Norme per la definizione del nuovo "range di variazione" per la programmazione delle grandi strutture commerciali (delibera di Consiglio Regionale n. 1410 del 29/02/2000) e prescrizioni, direttive ed indirizzi per la pianificazione commerciale comunale;
 - "Valsat-Vas della Variante al PTCP- Rapporto Ambientale" Variante normativa al PTCP, art. 8.6, in materia di commercio al dettaglio, pianificazione

operativa delle grandi strutture di vendita (Delibera di Consiglio Regionale n.1410 del 29/02/2000)e prescrizioni , direttive e indirizzi per la pianificazione commerciale comunale;

- "Valsat-Vas della Variante al PTCP- Sintesi non Tecnica" Variante normativa al PTCP, art. 8.6, in materia di commercio al dettaglio, pianificazione operativa delle grandi strutture di vendita (Delibera di Consiglio Regionale n.1410 del 29/02/2000)e prescrizioni , direttive e indirizzi per la pianificazione commerciale comunale;
- Valsat-Vas della Variante al PTCPV- Valutazione di incidenza" Variante normativa al PTCP, art. 8.6, in materia di commercio al dettaglio, pianificazione operativa delle grandi strutture di vendita (Delibera di Consiglio Regionale n.1410 del 29/02/2000)e prescrizioni , direttive e indirizzi per la pianificazione commerciale comunale;
- Quadro conoscitivo per la pianificazione operativa delle grandi strutture di vendita;
- che gli elaborati adottati dalla Provincia di Ravenna sono stati depositati per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna presso le sedi del Consiglio Provinciale, della Regione, delle Province contermini, dei Comuni del territorio provinciale, della Comunità montana e degli Enti di gestione delle aree naturali protette interessate;
- che di tale deposito è stata data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 132 del 29 luglio 2009;
- che la Provincia di Ravenna, come previsto all'articolo 27, comma 4 della L.R. 20/2000, ha trasmesso alla Giunta regionale gli elaborati adottati con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 72 del 7 luglio 2009 e n. 82 del 28 luglio 2009.
- che gli elaborati adottati sono stati ricevuti dalla Giunta regionale il 29 luglio 2009 e che da tale data decorrono i termini per l'espressione di eventuali riserve che, ai sensi dall'art. 5 comma 7 della LR 20/2000 e s.m.i., scadranno il 25 dicembre 2009;

Considerato:

- che la Regione ha il compito di verificare la coerenza delle scelte in materia di commercio al dettaglio di rilievo sovracomunale proposte dalla Provincia di Ravenna sia con gli indirizzi generali di programmazione degli insediamenti commerciali e con le linee di pianificazione territoriale e urbanistica, rispettivamente regolati dalla legislazione regionale di settore, dalla L.R. n. 20/2000 e con il disegno del territorio pianificato dal PTCP;

Dato atto, relativamente alla VAS:

- che in relazione all'entrata in vigore del D. Lgs 152/06 a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/08, è necessario sottoporre la Variante normativa al PTCP della provincia di Ravenna in materia di commercio, alla valutazione ambientale strategica di cui al titolo II del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006 ed è, quindi, necessario assumere il parere motivato di cui all'art.15 del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. 4/08;
- che ai sensi della L.R. n. 9/2008, per i procedimenti in corso, la valutazione ambientale per i piani territoriali previsti dalla L.R. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D. Lgs n. 152/2006 non contemplati dalla medesima legge regionale;
- che l'autorità competente alla valutazione ambientale strategica ad assumere il parere motivato di cui all'art.15 del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. 4/08 è la Giunta della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 9/08 e in coerenza con le attribuzioni a lei spettanti ai sensi della LR 20/2000, in ordine all'approvazione del piano;
- che in particolare ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 8 settembre 2008, il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione sostenibilità Ambientale è stato, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5, della LR. 13 giugno 2008, n. 9, individuato quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale provinciale;

- che ai sensi della medesima deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 8 settembre 2008, per i piani e programmi approvati dalla Regione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della L.R. 9 del 2008 il parere motivato in merito alla valutazione ambientale di cui all'art. 15, comma 1, del D. Lgs 152 del 2006, come modificato dal D. Lgs. 4 del 2008, siano espressi tramite determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
- che la Provincia di Ravenna, con nota prot. 185905 del 19 agosto 2009 ha richiesto anche l'espressione del parere motivato ai sensi della L.R. 9/2008;
- il documento VALSAT-VAS ha individuato gli impatti ambientali attesi dalla realizzazione degli interventi previsti nella Variante normativa al PTCP della provincia di Ravenna in materia di commercio ed è adeguato a svolgere, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 152/2006, le funzioni affidate al "Rapporto ambientale" di cui all'art. 13 del medesimo Decreto come modificato dal D. Lgs. 4/2008;
- la Variante normativa al PTCP di Ravenna contiene un apposito documento sulla "Valutazione di incidenza della Variante al PTCP";
- le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in materia di commercio e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D. Lgs 152/2006, sono state, ai sensi dell'art. 35 del medesimo Decreto, adeguatamente sviluppate nel processo di formazione del piano, ai sensi della L.R. 20/2000, nonché durante la fase di deposito e partecipazione di cui ai successivi punti del presente dato atto;
- gli elaborati relativi alla proposta di Variante al PTCP, ivi compresa il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e lo Studio di incidenza, sono stati trasmessi agli enti territoriali ed ai soggetti competenti in materia ambientale; gli stessi enti territoriali ed i soggetti competenti in materia ambientale sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 e 27 della L.R. n. 20/2000;

- la Variante normativa al PTCP della provincia di Ravenna in materia di commercio adottata è stata depositata per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nei termini e secondo le modalità precisate all'art. 27, comma 5, della L.R. 20/2000;
- di tale deposito è stata data comunicazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 luglio 2009, nonché, in pari data, sul quotidiano Repubblica;
- sono stati inoltre messi a disposizione del pubblico il documento preliminare, il quadro conoscitivo, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, sul sito Web della Provincia di Ravenna e sul sito Web della Regione Emilia Romagna, ai sensi del art. 14, comma 2, del D. Lgs 152/2006;
- alla Regione Emilia-Romagna è pervenuta una osservazione senza ricadute ambientali da parte di Arpa - Sez. provinciale di Ravenna (P.G. 209518 del 23/09/2009);
- la Provincia di Ravenna ha trasmesso, con nota Prot. 80754 del 30/09/2009 acquisita dalla Regione con P.G. 218356 del 02/10/2009, le osservazioni a lei pervenute da Enti, Associazioni e privati;
- la sintesi delle Osservazioni, pervenute alla Regione Emilia Romagna, di carattere paesaggistico - ambientale, nonché quelle il cui accoglimento comporterebbe effetti sull'ambiente, sono sintetizzate nella Scheda A, parte integrante della presente deliberazione;
- la sintesi delle Osservazioni, trasmesse dalla Provincia di Ravenna, di carattere paesaggistico - ambientale, nonché quelle il cui accoglimento comporterebbe effetti sull'ambiente, sono sintetizzate nella Scheda A1, parte integrante della presente deliberazione;
- le osservazioni sintetizzate nelle schede A e A1 sono state tenute in considerazione nelle successive valutazioni;
- che la Giunta regionale, al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali, con delibera n. 20 del 16 gennaio 1996, ha approvato la "Costituzione di

un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale", e con delibera n. 312 del 13 marzo 2001 ha approvato le modifiche ed integrazioni alla stessa delibera n. 20/1996 per conferire al medesimo Gruppo lo svolgimento delle nuove funzioni previste dalla L.R. 20/2000 e per consentire l'organizzazione dei pareri settoriali, espressi dalle Direzioni Generali, al fine della formulazione delle eventuali riserve regionali previste dal comma 7 dell'art. 27 della L.R. 20/2000 nell'ambito del procedimento di approvazione dei PTCP e delle loro varianti;

- che la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce al Responsabile della Direzione generale competente in materia di Programmazione territoriale e urbanistica, vale a dire al Direttore generale alla Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e internazionali, il compito di presiedere e organizzare le attività del Gruppo di lavoro, e dispone che le valutazioni delle Direzioni Generali che lo compongono siano espresse attraverso la presentazione di pareri nell'ambito delle apposite riunioni;
- che inoltre la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13, della L.R. 32/1993, al Responsabile del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, vale a dire al responsabile del Servizio Programmazione territoriale e sviluppo della montagna, il quale provvede, tra l'altro, a richiedere la convocazione del Gruppo di lavoro per l'espressione delle determinazioni conclusive ai fini della formulazione delle eventuali riserve sulla variante al PTCP adottata;
- che, in base alle disposizioni dell'art. 27, comma 7, della L.R. 20/2000, il suindicato Gruppo di lavoro ha condotto l'istruttoria finalizzata alla formulazione di eventuali riserve, verificando la conformità degli elaborati adottati dalla Provincia di Ravenna con deliberazioni di Consiglio n. 72 del 7 luglio 2009 e n. 82 del 28 luglio 2009 con le previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR), integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), con le previsioni contenute negli strumenti di programmazione e pianificazione settoriale e territoriale della Regione, oltre che con le vigenti disposizioni legislative che

disciplinano il settore della distribuzione commerciale, il cui esito viene riportato nella relazione parte integrante del presente atto;

- che i pareri dei Responsabili delle Direzioni Generali coinvolte nel procedimento istruttorio, conservati agli atti presso il Servizio Programmazione territoriale e sviluppo della montagna, sono stati espressi negli incontri del Gruppo di lavoro tenutisi l'11 e il 25 novembre 2009 e il 4 dicembre 2009 ed evidenziano specifiche osservazioni sulla Variante al PTCP adottata;
- che la relazione tecnica predisposta con le considerazioni espresse dalle Direzioni Generali nelle riunioni del Gruppo di lavoro istruttorio, è stata trasmessa alle medesime Direzioni tramite posta elettronica per la sua condivisione ed eventuale integrazione;

Considerato, in materia di VAS:

- che la variante si sostanzia in una nuova pianificazione operativa per l'attuazione dei contenuti strategici del PTCP vigente e, nel contempo, in una variante normativa per quanto riguarda le parti dedicate al commercio, fermo restando il quadro delle previsioni di carattere strategico e strutturale del PTCP, specie per quanto riguarda l'individuazione dei poli funzionali;
- che il Piano provinciale di settore per il commercio precedente è confluito nel 2003 nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di Ravenna e ne fa parte integrante dal 2004;
- che la definizione del nuovo range di variazione che comporta modifica al PTCP della Provincia di Ravenna è motivata dallo scadere dell'arco pluriennale di vigenza e dalla quasi completa utilizzazione del range precedente;
- che la presente Variante al PTCP è settoriale sui temi del commercio ed è motivata dallo scadere del range in vigore, in particolare la variante si limita a prevedere un "range di variazione" delle superfici di vendita per le grandi strutture, in parte localizzato e in parte non localizzato, nonché a fissare modalità e criteri con cui renderlo operativo;

- che nel dettaglio la variante al PTCP in materia di commercio della Provincia di Ravenna prevede superfici di vendita aggiuntive realizzabili nel periodo di validità del piano stesso (pari a 5 anni), di 63500 mq di extralimentari e 5000 mq alimentari; di questi 43500 mq di extralimentari sono localizzati mentre i rimanenti non hanno una localizzazione precisata dal piano, ma hanno comunque dei vincoli alla localizzazione; negli elaborati si evidenzia inoltre che le quote di superficie di vendita con vincolo di localizzazione sono fissate per tre anni, poi possono essere localizzate altrove;
- che si dichiara che in aggiunta ai 20000 mq di superfici di vendita extralimentari si possono poi aggiungere le quantità che il piano prevede che le grandi strutture possano realizzare senza incidere sul range di variazione (definite come extra range);
- che nel Rapporto ambientale si dichiara che gli obiettivi del Piano, conseguenti alle consultazioni effettuate e agli esiti della Conferenza di Pianificazione, confermano l'assetto strategico per il commercio definito con il PTCP vigente e in particolare che:
 - non sono ammesse nuove previsioni di aree per interventi commerciali di rilievo provinciale;
 - gli insediamenti con attrazione di livello superiore sono ammessi solo nei poli funzionali definiti dal PTCP;
 - gli insediamenti con attrazione di livello inferiore sono ammessi solo in aree validate dai PSC sulla base di precisi criteri regionali e del PTCP;
- che per quanto concerne i criteri qualitativi con cui la variante misura le nuove superfici pianificate, il Rapporto ambientale evidenzia gli obiettivi localizzativi che derivano dal PTCP e che così si sintetizzano: evitare la frammentazione insediativa dei centri di attrazione, evitare l'eccessivo sviluppo di competitori esterni ai centri urbani e garantire l'accessibilità e il minor impatto possibile sul traffico e sui sistemi di mobilità;
- che negli elaborati normativi della variante sono inoltre individuati come indirizzi i criteri di sostenibilità da applicare alle nuove strutture di sviluppo commerciale di media e grande dimensione:
 - conferma dei Poli precedenti per evitare dispersioni territoriali;

- risparmio di suolo e di territorio, riqualificazione dell'esistente, recupero di aree e contenitori dismessi;
 - risparmio e recupero energetico (anche con riferimento ai nuovi standard indicati dal Piano Energetico Regionale) ed idrico;
 - rispetto e salvaguardia, previa analisi di incidenza, delle aree protette, delle aree di riequilibrio ecologico, dei Siti Natura 2000, del sistema della rete ecologica;
 - valutazione preventiva dei rischi (industriali, sismici, di subsidenza dei suoli, ecc.);
 - adozione di previsioni e di misure di mitigazione e compensazione che favoriscano il perseguimento degli obiettivi di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
 - promozione e sostegno, anche attraverso misure di compensazione, della mobilità sostenibile;
 - utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (in primo luogo solare termico e fotovoltaico);
 - verde urbano qualificato e fruibile;
-
- che nel documento di Valsat, è stata valutata la coerenza della variante, con gli obiettivi della sostenibilità ambientale della pianificazione evidenziando la conformità con il PTCP per quanto riguarda l'attribuzione di nuove superfici di vendita agli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale e ai poli funzionali pianificati, non incidendo sulle linee guida del PTCP vigente, se non per l'aumento quantitativo delle superfici in gioco;
-
- che nel Rapporto ambientale vengono definiti i rapporti con i piani sovraordinati e settoriali pertinenti, quali il Piano di Tutela delle Acque (PTA), il Piano Provinciale di tutela e risanamento della qualità dell'aria (PRQA), il PSAI, il Piano di gestione delle zone costiere (GIZC), il PIAE, il PPGR e i PSC di Ravenna e Faenza, rispetto ai contenuti del Piano del commercio, indicando in generale una sostanziale coerenza e/o non contraddizione;
-
- che nel Rapporto ambientale sono descritti gli effetti del piano con una valutazione della sostenibilità ambientale delle superfici non localizzate ed extra range e il dimensionamento dei possibili impatti in termini di consumi di risorse per il range localizzato; tali schematiche considerazioni fanno riferimento ai parametri

di consumo di risorse considerati nella VALSAT dei PSC che hanno inserito gli ambiti commerciali;

- che per quanto concerne la localizzazione delle alternative di piano, gli elaborati della variante indicano che la scelta delle tre aree e il loro dimensionamento è stata effettuata in conferenza di pianificazione sulla base di valutazioni principalmente di fattibilità economica e di equilibrio del sistema commerciale;
- che in particolare è stato considerato come parametro la fattibilità nei tempi della variante pari a 5 anni degli interventi previsti e pertanto le norme del piano hanno cercato di lavorare maggiormente sui meccanismi attuativi che sulle alternative, in larga misura già delineate e valutate nel PTCP vigente;
- che per quanto concerne la stima degli impatti sull'ambiente rispetto alle misure della variante sono stati schematicamente indicati alcune componenti ambientali che potenzialmente possono subire impatti negativi: paesaggistico-ecologico, acque, sistema della mobilità, qualità dell'aria e clima acustico; su tali aspetti il rapporto ambientale individua quale misura per ridurre e compensare gli impatti la scelta di vincolare la costruzione e l'ampliamento di nuovi insediamenti in aree già fortemente antropizzate e di fornire indirizzi per le successive fasi di progettazione degli interventi;

Valutato, in materia di VAS:

- che, per garantire la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale dichiarati anche alla luce delle osservazioni già presentate in Conferenza di pianificazione, appare necessario individuare già in questa fase le azioni per ridurre, compensare o mitigare gli impatti che sono sinteticamente individuati nella variante e di coordinare pertanto la norma dell'Allegato 1 con l'esplicitazione degli interventi e delle misure di mitigazione individuate nel Rapporto Ambientale in relazione alle specifiche scelte localizzative;
- che le norme della variante descritte all'Allegato 1, richiamano obiettivi e azioni di tipo generali e non fanno diretto riferimento ai risultati emersi dalla ValSAT per le specifiche scelte localizzative individuate e per il

dimensionamento del range non localizzato; non si ritiene percorribile la strada proposta dall'Amministrazione provinciale, secondo cui le opere e gli interventi utili a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale e le condizioni per l'attuazione delle previsioni commerciali, siano rimandati ai successivi Accordi territoriali (ex art. 15 Lr 20/2000) o alle successive procedure attuative (PUA e PVC previsti dal Piano Operativo Comunale);

- che si condividono i criteri di sostenibilità da applicare alle nuove strutture di sviluppo commerciale di media e grande dimensione individuati nelle norme della variante, sebbene si ritenga opportuno garantire maggiore rilievo a tali indicazioni individuandole come direttive e/o prescrizioni in relazione alle sensibilità emerse nel Rapporto ambientale;
- che la valutazione degli effetti ambientali effettuata nella Valsat non evidenzia in maniera esplicita la coerenza della variante con la pianificazione sovraordinata e in particolar modo non definisce il confronto e la coerenza tra gli obiettivi del piano relativi allo sviluppo delle aree commerciali e quelli di sostenibilità ambientale indicati nel Piano di Azione ambientale della regione Emilia-Romagna;
- che, in particolare, in rapporto al sistema dei vincoli idraulici ed ambientali presenti, pare opportuno che nel Rapporto ambientale vengano considerati anche i seguenti aspetti in relazione alle singole scelte localizzative e dimensionali proposte dalla variante:
 - rapporto con i corsi d'acqua naturali ed artificiali e le loro aree di pertinenza, ai fini della sicurezza idraulica e idrogeologica nonché con la qualità della regione fluviale;
 - eventuale influenza sulla tutela qualitativa e quantitativa delle acque, ai fini della attuazione delle politiche e degli obiettivi del PTA regionale;
 - rapporto con le Aree protette e con il sistema della Rete ecologica;
 - previsione di necessità di prelievi e scarichi dalla e nella rete naturale principale del bacino e di quella di bonifica, in relazione al mantenimento in efficienza dei manufatti di regolazione idraulica esistenti ed alla eventuale necessità di realizzare bacini di laminazione delle acque da allontanare dalle

nuove superfici anche per garantire la sicurezza da carichi inquinanti nella fase di recapito;

- rapporto con le aree di subsidenza;
 - integrazione, per gli aspetti di interesse, delle linee guida di cui al GIZC (Gestione integrata della zona costiera);
-
- che le scelte effettuate dalla variante in termini di range localizzato, come evidenziato dal rapporto ambientale, comportano effetti ambientali negativi su alcune componenti e in particolare sul sistema della mobilità, sul consumo di suolo e sulla sicurezza idraulica per gli ambiti ESP e Faenza; tali importanti aspetti non sono valutati compiutamente, rimandando alla fase attuativa e a studi specifici successivi la risoluzione e/o mitigazione, mentre è necessario che già in questa fase di definizione delle scelte di Piano vengano individuate le azioni e le misure per garantire la sostenibilità delle scelte della variante;
 - che si condivide l'obiettivo di fornire indirizzi per la fase attuativa degli interventi che ottimizzino l'efficienza energetica degli edifici e l'adozione delle linee guida APEA all'interno dei poli; le criticità emerse devono trovare una definizione in tale livello di pianificazione al fine di poterne dimensionare gli impatti, individuare le azioni per minimizzarli e monitorare nel tempo attraverso opportuni indicatori l'attuazione delle scelte di Piano e gli effetti ambientali prodotti al fine di poter riorientare le scelte o mitigare gli impatti;
 - che, condividendo la scelta di vincolare il nuovo range di variazione in aree già fortemente antropizzate e già localizzate dal PTCP nei poli funzionali o definite secondo criteri di compatibilità territoriale e ambientale (ambiti produttivi di rilievo sovra comunale), si ritiene che la variante debba valutare gli effetti cumulativi degli impatti ambientali che la presenza delle nuove superfici di vendita produce su tali territori già significativamente urbanizzati;
 - che i possibili impatti sull'ambiente del range non localizzato si esplicitano come parametri di consumo di risorse si ritiene opportuno che le norme di Piano individuino con maggiore dettaglio i possibili impatti sulle diverse componenti ambientali e le misure di

mitigazione e compensazione, nonché i requisiti prestazionali che devono essere comunque garantiti in funzione della coerenza con gli obiettivi del PTCP e di sostenibilità ambientale e territoriale;

- che si rileva come le alternative di Piano siano state considerate e definite in Conferenza di pianificazione principalmente per quanto concerne la fattibilità economica delle scelte localizzative e non per gli aspetti ambientali; non sono pertanto sufficientemente giustificate le scelte dimensionali e di localizzazione per quanto concerne i possibili impatti delineati nella variante in particolare rispetto alle matrici: trasporti, consumo di suolo e sicurezza idraulica;
- che nel Rapporto ambientale si indicano come prioritari gli obiettivi di riduzione dei chilometri percorsi e di adozione di linee guida APEA, insieme all'ottimizzazione della efficienza energetica degli edifici, senza individuare ed evidenziare le specifiche azioni e misure e senza definire gli indicatori necessari a monitorare nel tempo la attuazione del Piano e gli impatti delle scelte;
- che si considera in ogni caso positivamente l'analisi di coerenza effettuata rispetto alla pianificazione; da tale analisi sono emerse alcune situazioni di potenziale criticità dovute alle nuove previsioni di strutture commerciali su alcune componenti ambientali (sicurezza idraulica, consumo e impermeabilizzazione di suolo, aumento del traffico) che devono trovare già nel Rapporto Ambientale una declinazione in termini di definizione delle azioni e misure per garantire la sostenibilità delle scelte, e che dovranno essere specificate puntualmente negli strumenti attuativi del piano (accordi territoriali e PUA);
- che si prende atto che è presente all'interno dei documenti della variante un monitoraggio dell'attuazione del Piano approfondito per la fase attuativa delle aree pianificate, mentre risulta meno dettagliata la descrizione delle misure previste per il monitoraggio degli impatti ambientali che le scelte di Piano possono produrre;
- che nel Rapporto ambientale per monitorare gli effetti della variante in materia di commercio si indica di fare riferimento al monitoraggio ambientale già previsto per

l'attuazione del PTCP in termini di struttura e di griglia di indicatori da utilizzare, si chiede di esplicitare quali indicatori sono scelti per valutare gli impatti delle nuove localizzazioni di strutture commerciali in termini di ubicazione e dimensionamento;

- che si chiede di dettagliare nel piano di monitoraggio, gli strumenti, le risorse, e le tempistiche per valutare le previsioni di piano e gli effetti ambientali prodotti, indicando le condizioni e modalità di aggiornamento del Piano, a seconda degli esiti del monitoraggio stesso; in particolare si ritiene opportuno effettuare una verifica intermedia rispetto alla validità quinquennale del Piano dopo i primi 3 anni in modo da valutare l'effettivo utilizzo delle quote di superficie di vendita con vincolo di localizzazione per rivedere eventualmente il suo dimensionamento e definire puntuali modalità di sostenibilità per localizzare altrove tali quantitativi;
- che si sottolinea che, nel caso in cui la verifica intermedia sul monitoraggio dell'attuazione del Piano comportasse una revisione del dimensionamento dello stesso, sarà necessario un aggiornamento del documento di Valsat; mentre sarà necessario prevedere la Valutazione Ambientale strategica (VAS), solo nel caso di previsioni in aumento dei quantitativi previsti e comunque nel caso di ricadute ed effetti ambientali significativi;
- che si ritiene che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di Valsat, allegato alla variante adottata, comporti il necessario aggiornamento del documento di valutazione, ed inoltre, si ritiene che nel caso gli effetti ambientali siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;
- che si ritiene necessario che siano affidate alla obbligatoria procedura di verifica (screening) di cui al titolo II ovvero alla obbligatoria procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99 cui devono essere assoggettati gli interventi derivanti dall'attuazione della Variante al PTCP in materia di commercio, la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali;

Valutato inoltre, in materia di VAS:

- che, relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza della Variante normativa al PTCP della provincia di Ravenna in materia di commercio che, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/2008, deve essere ricompresa nella valutazione ambientale (Valsat), si fa presente quanto indicato ai punti successivi:
 - in considerazione del fatto che la L.R. n. 7/04 e la successiva Direttiva regionale di recepimento (DGR n. 1191/07), prevedono che la Valutazione di incidenza sia approvata dall'Ente che approva il Piano medesimo, nella fattispecie, tale competenza ricade sulla Provincia di Ravenna che, con Provvedimento dirigenziale n.564 del 02/10/2009, ha approvato la Valutazione di Incidenza della variante normativa al PTCP della provincia di Ravenna in materia di commercio, con prescrizioni e raccomandazioni che si valutano condivisibili;
 - i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) interessati dalle superfici di vendita aggiuntive localizzate dalla variante al PTCP sono:
 - SIC-ZPS IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo;
 - SIC-ZPS IT4070004 Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo;
 - SIC IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina;
 - SIC-ZPS IT4070010 Pineta di Classe;
 - SIC-ZPS IT4070022 Bacini di Russi e Fiume Lamone;
 - SIC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.
 - per i siti non si sono ravvisati incidenze significative sulle specie, sugli habitat presenti rispetto alle previsioni della variante, ma solamente alcuni elementi di attenzione su possibili inquinamenti atmosferici e idrici che dovranno essere valutati in fase di autorizzazione degli interventi;
 - in generale non sono prevedibili incidenze di alcun tipo e le indicazioni riportate paiono sufficienti per tutelare i SIC e le ZPS nei confronti delle previsioni della variante;
 - per il SIC-ZPS IT4070010 Pineta di Classe sono previste marginali interferenze relative al sistema viabilistico e limitatamente alle possibili

gravitazioni sull'ESP dall'area sud della provincia, ma le indicazioni presenti nello studio di incidenza del PTCP sono sufficienti a tutelare il SIC-ZPS;

- per il SIC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola le indicazioni riportate appaiono ampiamente sufficienti a tutelare il SIC ZPS nei confronti delle previsioni della presente variante, soprattutto in relazione alla notevole distanza tra localizzazione prevista dal piano e area SIC-ZPS e alla assenza di utilizzazioni delle aree del polo funzionale da parte di specie tutelate;
- relativamente al SIC-ZPS IT4070022 Bacini di Russi e Fiume Lamone si evidenzia che il polo funzionale di Faenza, oltre ad essere posto a ca. 8 km di distanza, gravita idrogeologicamente sul Senio e non sul Lamone, per cui non si evidenziano incidenza sul sito in esame;
- in fase di autorizzazione degli interventi previsti dalla variante al PTCP si dovrà comunque subordinare l'attuazione della variante alle prescrizioni e raccomandazioni, di seguito elencate, presenti nell'allegato A della Valutazione di Incidenza cui ciascun livello di progettazione e attuazione dovrà riferirsi:
 - 1) si prescrive il divieto di localizzazione all'interno o ad una distanza inferiore ai 500 metri di un SIC o ZPS per quanto riguarda le superfici non localizzate o classificate come extra range;
 - 2) si raccomanda una distanza minima di 2000 m dai siti della Rete Natura 2000, con deroga per le aree già urbanizzate alla data di approvazione del PTCP;
 - 3) per ogni nuovo intervento sempre relativo a superfici non localizzate o classificate come extra range si prescrive la Valutazione di Incidenza se realizzato tra i 500 metri e i 2000 m dai siti stessi o se posto lungo corsi d'acqua o altri elementi della rete ecologica provinciale che si connettono direttamente ai siti della Rete Natura 2000;

Valutata la relazione tecnica, predisposta dal Gruppo di lavoro interdirezioni che si riporta di seguito integralmente:

<<< RELAZIONE ISTRUTTORIA ELABORATA DAL GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONI - ISTITUITO CON D.G.R. 312/01 - PER LA FORMULAZIONE DI EVENTUALI RISERVE ALLA VARIANTE AL PTCP DELLA PROVINCIA DI RAVENNA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE ADOTTATA CON DELIBERE DI CONSIGLIO N.72 DEL 07.07.2009 E N.82 DEL 28.07.2009

La presente istruttoria, nell'ambito delle procedure disposte dall'art. 27 della L.R. 20/2000 e s.m.i. per l'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e delle loro varianti, è stata eseguita per corrispondere alle disposizioni inerenti il comma 7, relative l'adempimento di formulazione di eventuali riserve da parte della Regione e riguarda i contenuti della Variante al PTCP adottata dalla Provincia di Ravenna con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 7/07/2009 e n. 82 del 28/07/2009, riportati negli elaborati di seguito indicati:

- Relazione-Variante normativa al PTCP, art. 8.6, in materia di commercio al dettaglio, pianificazione operativa delle grandi strutture di vendita (delibera di Consiglio Regionale n. 1410 del 29/02/2000) e prescrizioni, direttive ed indirizzi per la pianificazione commerciale comunale;
- Variante normativa al PTCP, art. 8.6, in materia di commercio al dettaglio, e allegate Norme per la definizione del nuovo "range di variazione" per la programmazione delle grandi strutture commerciali (delibera di Consiglio Regionale n. 1410 del 29/02/2000) e prescrizioni, direttive ed indirizzi per la pianificazione commerciale comunale;
- "Valsat-Vas della Variante al PTCP- Rapporto Ambientale" Variante normativa al PTCP, art. 8.6, in materia di commercio al dettaglio, pianificazione operativa delle grandi strutture di vendita (Delibera di Consiglio Regionale n.1410 del 29/02/2000) e prescrizioni, direttive e indirizzi per la pianificazione commerciale comunale;
- "Valsat-Vas della Variante al PTCP- Sintesi non Tecnica" Variante normativa al PTCP, art. 8.6, in materia di commercio al dettaglio, pianificazione operativa delle grandi strutture di vendita (Delibera di Consiglio Regionale n.1410 del 29/02/2000) e prescrizioni,

direttive e indirizzi per la pianificazione commerciale comunale;

- Valsat-Vas della Variante al PTCPV- Valutazione di incidenza" Variante normativa al PTCP, art. 8.6, in materia di commercio al dettaglio, pianificazione operativa delle grandi strutture di vendita (Delibera di Consiglio Regionale n.1410 del 29/02/2000)e prescrizioni , direttive e indirizzi per la pianificazione commerciale comunale;
- Quadro conoscitivo per la pianificazione operativa delle grandi strutture di vendita;

Gli elaborati adottati dalla Provincia di Ravenna sono stati depositati secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 5, della L.R. 20/2000 presso le sedi del Consiglio Provinciale, della Regione, delle Province contermini, dei Comuni del territorio provinciale, della Comunità montana e degli Enti di gestione delle aree naturali protette interessate e l'avviso del deposito è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 132 del 29 luglio 2009.

Gli atti e gli elaborati della Variante al PTCP sono pervenuti alla Giunta regionale in data 29 luglio 2009 e sono stati valutati secondo le indicazioni della delibera della Giunta Regionale n. 312 del 13 marzo 2001, che modifica ed integra la precedente delibera della Giunta regionale n. 20 del 16 gennaio 1996, concernente la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente a cui affidare l'incarico di esaminare i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e le loro varianti e la predisposizione delle relazioni tecniche, attraverso l'acquisizione dei pareri settoriali di rispettiva competenza.

Fanno parte del Gruppo di lavoro, come stabilito dalla citata delibera n. 312 del 13 marzo 2001, i Responsabili delle Direzioni Generali Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali; Agricoltura; Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa; Cultura, Formazione e Lavoro; Attività Produttive Commercio e Turismo; Sanità e Politiche Sociali; Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica; Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità.

La stessa delibera individua nel Direttore Generale alla "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali", il dirigente incaricato a sovrintendere alle attività del Gruppo di lavoro e attribuisce al Responsabile del Servizio Programmazione territoriale e

sviluppo della montagna la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 32/93.

L'attività istruttoria, condotta all'interno delle singole Direzioni Generali, ha trovato i necessari momenti di concertazione e confronto nelle riunioni del Gruppo di lavoro, che il Direttore Generale alla "Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali" ha convocato per acquisire e coordinare le valutazioni delle stesse Direzioni Generali nei giorni 11 e 25 novembre 2009 e 4 dicembre 2009. Successivamente la condivisione da parte del gruppo di lavoro della presente relazione istruttoria è avvenuta con comunicazioni di posta elettronica.

Le Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro hanno verificato la conformità della Variante al PTCP adottata dalla Provincia di Ravenna, rispetto agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale, alle tutele disposte dalla pianificazione paesaggistica e di bacino, agli strumenti di settore della programmazione e pianificazione regionale e al quadro normativo vigente.

I componenti del Gruppo di lavoro interdirezioni hanno inoltre inteso la presente fase del procedimento amministrativo, dedicata all'espressione di eventuali riserve, come un momento costruttivo di interlocuzione con la Provincia e pertanto non si sono limitati a ricondurre i documenti adottati a una mera osservanza delle disposizioni di legge, ma hanno cercato di dare il loro contributo anche al perfezionamento dei medesimi documenti attraverso alcune indicazioni di natura tecnica.

Ciò viene proposto all'approvazione della Giunta regionale nel rispetto dell'autonomia della Provincia nella definizione del quadro degli obiettivi, delle azioni e delle strategie, rivolti al settore del commercio, consapevoli della complessità del territorio pianificato.

Con tale logica sono state espresse le riserve alla VALSAT allo scopo di renderla maggiormente cogente e idonea a supportare le decisioni sulle scelte delle soluzioni ottimali per il governo della distribuzione commerciale, all'interno degli scenari territoriali previsti nel PTCP.

Quale esito delle valutazioni e dei pareri alla Variante al PTCP, espressi dalle Direzioni Generali rappresentate nel Gruppo di lavoro, si formulano le considerazioni di seguito riportate:

- 1) ai sensi dell'art. 27, comma 7, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., si propongono le seguenti motivate riserve:

Relativamente al documento Allegato 1 alla Variante normativa

- 1.1 Art. 1, art. 5 e art. 8: si chiede di sostituire il valore di indirizzo con quello di direttiva agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1,4 e 8, trattandosi di norme che costituiscono riferimenti precisi e ampiamente condivisi per la pianificazione operativa commerciale e all'art. 5, commi 2 e 3 che definiscono criteri per la pianificazione affidata alla competenza comunale e al suo monitoraggio;
- 1.2 Si chiede di coordinare la norma dell'Allegato 1 con l'esplicitazione degli interventi e delle misure di mitigazione individuate nella ValSAT in relazione alle specifiche scelte localizzative. La richiesta è finalizzata a garantire la coerenza con gli obiettivi dichiarati anche alla luce delle osservazioni già presentate in Conferenza di pianificazione (DGR n. 1852/2008). Inoltre la norma richiama obiettivi e azioni di tipo generali e non fa diretto riferimento ai risultati emersi dalla ValSAT per le specifiche scelte localizzative individuate. In tal senso, non si ritiene percorribile la strada proposta dall'Amministrazione provinciale, secondo cui le opere e gli interventi utili a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale e le condizioni per l'attuazione delle previsioni commerciali, sono rimandati ai successivi Accordi territoriali (ex art. 15 Lr 20/2000) o alle successive procedure attuative;
- 1.3 Si chiede di ricondurre l'utilizzo dell'accordo territoriale alle finalità riconosciute dall'art. 15 della LR 20/2000 e previste dal comma 5 dell'art. A-15 dell'Allegato e ad integrare conseguentemente il POIC con quegli elementi che sono rinviati alle successive fasi di elaborazione di Accordi territoriali. La riserva si ritiene necessaria in quanto l'utilizzo dell'accordo territoriale viene previsto per fissare le misure di mitigazione e compensazione, nonché requisiti prestazionali. In tal senso va precisato, come è già stato esplicitato nella DGR n. 1852/2008 e nell'Accordo di pianificazione, che tali specificazioni attuative, subordinanti gli interventi di trasformazioni devono

essere contenuti nella variante in quanto esiti della ValsAT;

1.4 Art. 3: si chiede di eliminare il secondo e terzo alinea. Si chiede inoltre di coordinare e integrare i disposti normativi conformandoli ai compiti assegnati dall'art. 28 e dall'art. 30 della Lr 20/2000 ai differenti strumenti di pianificazione comunale.

La riserva si rende necessaria per ricondurre l'uso dell'Accordo con i privati e dell'Accordo di programma alle finalità previste dalla LR 20/2000. Relativamente alla seconda richiesta, si evidenzia che è il PSC che demanda l'attuazione delle nuove previsioni al POC e quindi al PUA/PVC. In merito all'utilizzo degli Accordi con i privati ex art. 18 per l'attuazione delle scelte del Piano, si ritiene che lo stesso non può essere utilizzato per derogare alle previsioni di Piano, e che tale strumento è subordinato all'inserimento negli strumenti di pianificazione comunale (PSC e POC) della specifica previsione urbanistica. L'Accordo di programma ex art. 40 della LR 20/2000, in particolare, si configura come atto negoziale con cui due o più Amministrazioni pubbliche si impegnano a collaborare per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di rilevante interesse pubblico, eventualmente anche in variante agli strumenti territoriali e urbanistici. In merito a quest'ultimo aspetto si ricorda anche il comma 1 bis dell'art. 40 della LR 20/2000 che specifica che la variazione degli strumenti di pianificazione, prevista dall'Accordo di programma, riguarda esclusivamente le aree destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento di rilevante interesse pubblico oggetto dell'accordo stesso. Qualsiasi altro tipo di intervento non rientri in questa casistica deve, al contrario, avvalersi della procedura di approvazione ordinaria degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici;

1.5 Art. 6: si chiede di precisare, a seguito del comma 4, che le quote non assegnate dei 20.000 mq e quelle delle tre polarità non attuate nel triennio, potranno essere destinata solo a grandi strutture di vendita di livello inferiore, fatto salvo che la parte di range localizzata, 43.000mq, potrà essere attuata,

anche dopo il triennio, nelle tre strutture individuate nei limiti dimensionali di quanto previsto per ciascuna di esse dalla variante al PTCP. La riserva muove dalla considerazione che pur condividendo la scelta delle tre polarità (ESP e Darsena di Ravenna e polo funzionale di Faenza) per localizzare il range di variazione (quota di 43.500 mq), non appare sufficientemente chiarita la localizzazione degli ulteriori 20.000 mq per i quali si dichiara che potranno essere localizzati "solo per aree idonee e comunque nel rispetto delle norme del PTCP e in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti" (art. 6.4) e non si specifica se si tratta di previsioni destinate a grandi strutture di vendita di livello inferiore superiore o di livello superiore. Lo stesso riferimento normativo vale anche per l'attuazione delle quote non realizzate delle tre polarità, nell'arco temporale del triennio. Pertanto si ritiene necessario che vengano chiariti i margini di incertezza presenti nella norma e, in particolare, specificare per quale tipo di strutture è finalizzata la quota dei 20.000 mq del range di variazione non localizzati;

- 1.6 Art. 6, comma 4: si chiede, di aggiungere il seguente nuovo comma a seguito del comma 4: "Fatte salve le disposizioni dell'art. 7, gli eventuali ulteriori ampliamenti dei poli funzionali esistenti oltre le quote stabilite al comma 1 o l'individuazione di nuovi poli funzionali sono soggetti a specifica variante al PTCP".
- La richiesta di integrazione del disposto normativo si ritiene necessaria affinché le alternative localizzative, in caso di mancata attuazione delle quote localizzate, siano valutate attraverso un'apposita variante al PTCP. Se le caratteristiche strutturanti la domanda e il quadro socio economico dovessero cambiare sostanzialmente in modo da mutare il quadro di riferimento assunto dal POIC, si dovrà, infatti, pervenire, attraverso la procedura di variante al PTCP, a scelte coerenti con il rinnovato Quadro conoscitivo;

Relativamente al documento VALSAT

1.7 Si chiede di approfondire l'elaborato di VALSAT implementando le schede valutative dei PSC comunali e specificando le condizioni subordinanti o condizionanti l'attuazione degli interventi ammissibili a seguito delle nuove scelte pianificatorie introdotte con la Variante. Nella valutazione dei principali impatti sull'ambiente, che la scelta localizzativa del range di variazione comporta per le tre polarità (ESP, Darsena di Ravenna e Polo funzionale di Faenza), la Provincia richiama le valutazioni già condotte dai Comuni in sede di elaborazione dei PSC oppure rimanda gli approfondimenti alle successive fasi attuative. La richiesta di integrazione è quindi necessaria per mettere subito i Comuni nelle condizioni di rispondere pienamente agli obiettivi del Piano e dare attuazione efficace e coerente alle scelte effettuate dall'Amministrazione provinciale. Si ritiene che il Piano debba garantire la sostenibilità delle previsioni rispetto alla capacità dei servizi, delle dotazioni territoriali, della presenza di infrastrutture e fornire tali indicazioni anche attraverso una chiara esplicitazione nelle norme del Piano. L'integrazione dell'elaborato VALSAT dovrà anche tenere conto della sostenibilità ambientale, in rapporto al sistema dei vincoli idraulici ed ambientali presenti. Si ricorda inoltre che ogni previsione insediativa dovrà essere verificata anche ai sensi della recente delibera dell'Assemblea Legislativa n.112/2007 inerente "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica";

Relativamente al documento Relazione

- 1.8 Al paragrafo 6 si chiede alla Provincia di inserire, tra i vari criteri guida elencati per le politiche comunali, la verifica della compatibilità della localizzazione con la presenza di eventuali stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa vigente.
- 2) di richiedere alla Provincia di Ravenna di adeguare la Variante al PTCP alle riserve di cui al precedente punto 1,

ovvero di esprimersi sulle stesse riserve con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i., tenendo conto che l'eventuale mancato accoglimento integrale delle riserve determina, ai sensi del comma 9 dell'art. 27, la necessità dell'intesa della Regione per l'approvazione della Variante al PTCP;

- 3) di invitare l'Amministrazione Provinciale, qualora ritenesse necessaria l'acquisizione dell'intesa sulle controdeduzioni alle riserve, a fornire una stesura organica degli elaborati della Variante controdedotti che evidenzia le eventuali modifiche introdotte in accoglimento della presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui al comma 6 dell'art. 27 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- 4) si dà atto che i verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro, unitamente alle valutazioni e ai pareri trasmessi dalle Direzioni Generali coinvolte nel medesimo Gruppo, sono depositati, unitamente alla presente relazione, presso il Servizio Programmazione Territoriale e sviluppo della montagna della Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali. >>>

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro interdirezioni in merito alla Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in materia di commercio al dettaglio, adottata con deliberazioni di Consiglio provinciale n. 72 del 7/07/2009 e n. 82 del 28/07/2009, contenute nella relazione tecnica predisposta dallo stesso Gruppo di lavoro e conservata agli atti del Servizio Programmazione territoriale e sviluppo della montagna;

Dato atto dei pareri allegati;

Ai sensi dell'art. 27, comma 7, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;

Su proposta dell'Assessore a Programmazione e Sviluppo Territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione, Gian Carlo Muzzarelli e dell'Assessore a Commercio e Turismo, Guido Pasi;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- a) di assumere, ai sensi dell'art. 27, comma 7, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., le riserve alla Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in materia di commercio al dettaglio, adottata con deliberazioni di Consiglio provinciale n. 72 del 7/07/2009 e n. 82 del 28/07/2009, formulate dal Gruppo di lavoro interdirezioni e contenute nella relazione tecnica, così come riportate e numerate dal n. 1.1 al n. 1.8 nella parte narrativa del presente atto e qui integralmente richiamate;
- b) di richiedere alla Provincia di Ravenna di adeguare la Variante al PTCP alle riserve di cui al precedente punto a), ovvero di esprimersi sulle stesse riserve con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i., tenendo conto che l'eventuale mancato accoglimento integrale delle riserve determina, ai sensi del comma 9 dell'art. 27, la necessità dell'intesa della Regione per l'approvazione della Variante al PTCP;
- c) di invitare l'Amministrazione Provinciale, qualora ritenesse necessaria l'acquisizione dell'intesa sulle controdeduzioni alle riserve, a fornire una stesura organica degli elaborati della Variante controdedotti che evidenzia le eventuali modifiche introdotte in accoglimento della presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui al comma 6 dell'art. 27 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- d) di dare atto che la relazione istruttoria sottoscritta dai rappresentanti delle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro, unitamente ai pareri trasmessi dalle stesse, è depositata presso il Servizio Programmazione territoriale e sviluppo della montagna della Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali della Sede regionale di Viale A.Moro 30 - Bologna;

d e l i b e r a i n o l t r e
in merito alla Valutazione Ambientale Strategica:

- e) di dare atto che la valutazione ambientale della variante al piano in oggetto, di cui al D.Lgs. N. 152/2006 e successive modificazioni, è svolta ai sensi dell'art.2, comma 2 della L.R. n.9/2008;

f) di esprimere parere motivato positivo alla variante normativa al PTCP della Provincia di Ravenna in materia di commercio, adottata dalla Provincia di Ravenna con delibere del Consiglio Provinciale n. 72 del 7 luglio 2009 e n. 82 del 28 luglio 2009, a condizione che si tenga adeguatamente conto dei seguenti elementi:

- 1) appare necessario individuare già in questa fase le azioni per ridurre, compensare o mitigare gli impatti che sono sinteticamente individuati nella variante e di coordinare pertanto la norma dell'Allegato 1 con l'esplicitazione degli interventi e delle misure di mitigazione individuate nel Rapporto Ambientale in relazione alle specifiche scelte localizzative e in particolare sul sistema della mobilità, sul consumo di suolo e sulla sicurezza idraulica per gli ambiti ESP a Ravenna e l'ambito del casello autostradale di Faenza;
- 2) non si ritiene percorribile la strada proposta dall'Amministrazione provinciale, secondo cui le opere e gli interventi utili a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale e le condizioni per l'attuazione delle previsioni commerciali, siano rimandati ai successivi Accordi territoriali (ex art. 15 Lr 20/2000) o alle successive procedure attuative (PUA e PVC previsti dal Piano Operativo Comunale);
- 3) le criticità emerse e quelle potenziali devono trovare una esplicitazione nel Rapporto Ambientale al fine di poter dimensionarne gli impatti, individuare le azioni e misure per minimizzarli o compensarli e monitorare nel tempo attraverso opportuni indicatori l'attuazione delle scelte di Piano e gli effetti ambientali prodotti al fine di poter riorientare le scelte o mitigare gli impatti;
- 4) si ritiene comunque necessario approfondire la sostenibilità ambientale delle scelte della variante negli Strumenti attuativi previsti (Accordi territoriali e PUA), sulla base dei criteri localizzativi, delle direttive e degli indirizzi individuati per l'attuazione delle previsioni commerciali, tenendo conto anche di eventuali alternative, laddove non siano state adeguatamente valutate, in particolare per mancanza di elementi

fondamentali per la valutazione nei confronti del range non localizzato;

- 5) in riferimento al monitoraggio degli effetti della variante in materia di commercio si indica di fare riferimento al monitoraggio ambientale già previsto per l'attuazione del PTCP in termini di struttura e di griglia di indicatori da utilizzare; si chiede di esplicitare quali indicatori sono scelti, tra quelli individuati dalla VALSAT del PTCP, per valutare gli impatti delle nuove localizzazioni di strutture commerciali in termini di ubicazione e dimensionamento;
- 6) si chiede di dettagliare nel piano di monitoraggio, gli strumenti, le risorse, e le tempistiche per valutare le previsioni di piano e gli effetti ambientali prodotti, indicando le condizioni e modalità di aggiornamento del Piano, a seconda degli esiti del monitoraggio stesso; in particolare si ritiene opportuno effettuare una verifica intermedia rispetto alla validità quinquennale del Piano dopo i primi 3 anni in modo da valutare l'effettivo utilizzo delle quote di superficie di vendita con vincolo di localizzazione per rivedere eventualmente il dimensionamento e definire puntuali modalità di sostenibilità per localizzare altrove tali quantitativi;
- 7) in riferimento all'interferenza degli effetti delle previsioni della variante con i siti della Rete Natura 2000 si richiede uno specifico monitoraggio delle possibili interferenze con gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti, ed una conseguente attenta valutazione dell'incidenza, nelle successive fasi di progettazione dei singoli interventi, ponendo attenzione:
 - agli interventi relativi alle superfici non localizzate o classificate come extra range;
 - al rispetto della compatibilità degli interventi previsti con le Misure generali di conservazione delle ZPS (DGR n. 1224/08);
 - al rispetto delle prescrizioni e indicazioni presenti nell'Allegato A della Valutazione d'Incidenza (provvedimento della Provincia di Ravenna n.564 del 02/10/2009);

8) si ritiene necessario che siano affidate alla obbligatoria procedura di verifica (screening) di cui al titolo II ovvero alla obbligatoria procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99 cui devono essere assoggettati gli interventi derivanti dall'attuazione della Variante al PTCP in materia di commercio, la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali;

d e l i b e r a i n o l t r e
in merito alla valutazione di incidenza:

- g) nei confronti dei seguenti siti della Rete Natura 2000:
- SIC-ZPS IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo;
 - SIC-ZPS IT4070004 Pialasse Baiona, Riseiga e Pontazzo;
 - SIC IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina;
 - SIC-ZPS IT4070010 Pineta di Classe;
 - SIC-ZPS IT4070022 Bacini di Russi e Fiume Lamone;
 - SIC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola;

di fare propri i contenuti della valutazione di incidenza approvata dalla Provincia di Ravenna con Provvedimento dirigenziale n. 564 del 02/10/2009 come di seguito riportati:

- per i siti non si sono ravvisati incidenze significative sulle specie, sugli habitat presenti rispetto alle previsioni della variante, ma solamente alcuni elementi di attenzione su possibili inquinamenti atmosferici e idrici che dovranno essere valutati in fase di autorizzazione degli interventi;
- in generale non sono prevedibili incidenze di alcun tipo e le indicazioni riportate paiono sufficienti per tutelare i SIC e le ZPS nei confronti delle previsioni della variante;
- per il SIC-ZPS IT4070010 Pineta di Classe sono previste marginali interferenze relative al sistema viabilistico e limitatamente alle possibili gravitazioni sull'ESP dall'area sud della provincia, ma le indicazioni presenti nello studio di incidenza del PTCP sono sufficienti a tutelare il SIC-ZPS;

- per il SIC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola le indicazioni riportate appaiono ampiamente sufficienti a tutelare il SIC ZPS nei confronti delle previsioni della presente variante, soprattutto in relazione alla notevole distanza tra localizzazione prevista dal piano e area SIC-ZPS e alla assenza di utilizzazioni delle aree del polo funzionale da parte di specie tutelate;
- relativamente al SIC-ZPS IT4070022 Bacini di Russi e Fiume Lamone si evidenzia che il polo funzionale di Faenza, oltre ad essere posto a ca. 8 km di distanza, gravita idrogeologicamente sul Senio e non sul Lamone, per cui non si evidenziano incidenza sul sito in esame;
- in fase di autorizzazione degli interventi previsti dalla variante al PTCP si dovrà comunque subordinare l'attuazione della variante alle prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate presenti nell'allegato A della Valutazione di Incidenza cui ciascun livello di progettazione e attuazione dovrà riferirsi:
 - si prescrive il divieto di localizzazione all'interno o ad una distanza inferiore ai 500 metri di un SIC o ZPS per quanto riguarda le superfici non localizzate o classificate come extra range;
 - si raccomanda una distanza minima di 2000 m dai siti della Rete Natura 2000, con deroga per le aree già urbanizzate alla data di approvazione del PTCP;
 - per ogni nuovo intervento sempre relativo a superfici non localizzate o classificate come extra range si prescrive la Valutazione di Incidenza se realizzato tra i 500 metri e i 2000 m dai siti stessi o se posto lungo corsi d'acqua o altri elementi della rete ecologica provinciale che si connettono direttamente ai siti della Rete Natura 2000;

d e l i b e r a i n f i n e

- h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ravenna; ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, la Provincia dovrà provvedere a rendere pubblica la

decisione finale in merito all'approvazione del piano, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;

- i) di informare che è possibile prendere visione del piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria presso la Regione Emilia - Romagna, Via dei Mille 21, Modena - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
- j) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;
- k) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.

Scheda A

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI, PERVENUTE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, DI CARATTERE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE, NONCHÉ QUELLE IL CUI ACCOGLIMENTO COMPORTEREBBE EFFETTI SULL'AMBIENTE, ALLA VARIANTE AL PTCP DELLA PROVINCIA DI RAVENNA IN MATERIA DI COMMERCIO, ADOTTATA DALLA PROVINCIA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 72 DEL 7 LUGLIO 2009

Nr	Ente/Soggetto proponente	Argomento	Suddivisione delle osservazioni in temi puntuali
Enti Locali e altre istituzioni pubbliche			
1	Arpa - Sez. Provinciale di Ravenna		Nessun elemento ostativo alla variante in oggetto

Scheda A1

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI, TRASMESSE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA DI CARATTERE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE, NONCHÉ QUELLE IL CUI ACCOGLIMENTO COMPORTEREBBE EFFETTI SULL'AMBIENTE, ALLA VARIANTE AL PTCP DELLA PROVINCIA DI RAVENNA IN MATERIA DI COMMERCIO, ADOTTATA DALLA PROVINCIA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 72 DEL 7 LUGLIO 2009

Nr	Ente/Soggetto proponente	Suddivisione delle osservazioni in temi puntuali
Enti Locali e altre istituzioni pubbliche		
1	Arpa - Sez. Prov. Ravenna	Non esistono elementi ostativi
2	Comune di Ravenna	<p>Si propone che nei complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, la previsione di una sola struttura sino ai 1500 mq sia limitata ai comuni con meno di 10.000 abitanti</p> <p>Riservare 1500 mq di alimentare per l'ampliamento del polo funzionale ESP</p> <p>Si richiede la possibilità di incrementare del 20% la superficie di Vendita del polo di Via Faentina, classificato dal comune come polo funzionale di rilevanza comunale</p>
3	Comune di Faenza	<p>Richiesta di ampliamento dell'area commerciale integrata ex distilleria Neri da mq. 4.500, già autorizzati, a mq. 7.200 , di cui mq. 2500 per media struttura alimentari e mq. 4700 non alimentari</p> <p>Richiesta di ampliare le superfici autorizzate per le strutture di vicinato dei centri commerciali esistenti fino al 25 % e comunque sino al limite di mq. 5000 di area di vendita.</p>
Associazioni di categoria (Sindacati, Associazioni Economiche, Associazioni Ambientaliste, Ordini Professionali, ecc.)		

4	IGD-SIIQ	Chiede di vincolare per il polo funzionale ESP oltre ai 13500 mq non alimentari anche una superficie di 1500 mq alimentari
5	Confesercenti - Confocommercio	Chiede di congelare il range di variazione
		Rivedere al ribasso sino al 2012 qualsiasi nuova apertura o per il primo quinquennio di validità del Piano
		Ridiscutere le previsioni relative alle deroghe del 10% rispetto al range
		Predisporre uno studio nuovo ed aggiornato che tenga conto degli effetti della crisi economica sul territorio provinciale